



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 DEL 12-11-2020

Ufficio: AREA AFFARI GENERALI

Oggetto: Ulteriori misure di contenimento del contagio da COVID - 19 nel territorio comunale limitazioni al pubblico di stazionare in alcune aree pubbliche.

L'anno duemilaventi addì dodici del mese di novembre, il SINDACO AVV. PINO GIOVANNI

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per fronteggiare il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge del 7 ottobre 2020 n. 125 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, con cui si proroga lo stato di emergenza al 31.12.2020;

Preso atto che a causa dell'acuirsi dell'emergenza e del peggioramento del quadro epidemiologico nazionale si è resa necessaria l'adozione del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, nel quale sono state definite ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 25 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020.

Dato atto che il suddetto provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri ha previsto, tra l'altro, un regime differenziato, attraverso l'individuazione di tre aree (area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio e misure restrittive nelle Regioni della Penisola;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020, con la quale, tra l'altro, la Sicilia è stata inquadrata tra le Regioni rientranti nella cosiddetta zona arancione, caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e rischio epidemiologico alto, in particolare l'art. 1 c. 4 prevede espressamente quanto segue: "nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";

Considerato che l'incremento dei casi di positività riscontrati nei giorni scorsi nel territorio comunale richiede l'attuazione di misure idonee a evitare la diffusione dell'epidemia;

Ritenuto, in particolare, di dover evitare che nelle aree di spontanea aggregazione delle persone possano formarsi assembramenti tali da compromettere il distanziamento sociale interpersonale, favorendo la diffusione del contagio;

Considerato che in alcune aree del Comune sono stati riscontrati assembramenti di persone di diversa età.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

Considerato, altresì, che, visto lo stato di emergenza attuale e il progressivo diffondersi dell'epidemia, i suddetti comportamenti risultano incompatibili con la tutela della salute pubblica di cui all'articolo 32 della Carta costituzionale;

Ritenuto, pertanto, nell'ottica di evitare ogni forma di assembramento, di dover interdire lo stazionamento di persone nelle zone di seguito indicate:

- Piazza F. P. Fulci;
- P.zza Duomo (salvo gli orari di celebrazioni di funzioni religiose);
- Frazione Cattafi: P.zza Crocifisso;
- Frazione Olivarella: P.zza C. A. Dalla Chiesa;
- Frazione Corriolo: Area compresa nell'incrocio di Via Avv. F. Fulci e Via Nazionale/Corriolo;

Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), che definisce le attribuzioni al Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

Visto l'O.R.E.L. attualmente vigente nella Regione siciliana;

O R D I N A

dalla data di adozione della presente, sino a diverso provvedimento, la chiusura giornaliera, dalle ore 18:00 alle ore 07:00, il divieto al pubblico, di stazionamento e di aggregazione nelle aree pubbliche di seguito indicate:

- Piazza F. P. Fulci;
- P.zza Duomo (salvo gli orari di celebrazioni di funzioni religiose);
- Frazione Cattafi: P.zza Crocifisso;
- Frazione Olivarella: P.zza C. A. Dalla Chiesa;
- Frazione Corriolo: Area compresa nell'incrocio di Via Avv. F. Fulci e Via Nazionale/Corriolo;

D I S P O N E

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

Che la medesima venga trasmessa:

- alla Prefettura di Messina;
- al Comando dei Carabinieri di San Filippo del Mela;
- al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Milazzo;
- all'Associazione di Volontariato A.P.C.A.R.S.;
- al Comando di Polizia Municipale, al quale spetta il compito di vigilare sull'applicazione del presente atto;

A V V E R T E

salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza, comporterà la applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, comma 1 del DL. n.

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

33/2020, convertito con modificazioni in L.N. 74/2020 e 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to AVV. PINO GIOVANNI

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142)

Si attesta che la presente Ordinanza n. 38 del 12-11-2020, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 12-11-2020.

N. Reg. Albo: 1285

San Filippo del Mela, 12-11-2020

Il Resp.le Area Affari Generali
Lo Duca Angelo
(Sottoscritto con Firma Digitale)